STATUTO

MONEY GOALS S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELVETRO DI MODENA MO VIA

RESISTENZA 3

Numero REA: MO - 435156 Codice fiscale: 04001560368

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Allegato "A" al numero 435/346 di repertorio

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1. Denominazione

 È costituita la società a responsabilità limitata denominata "MONEY GOALS S.R.L.".

2. Sede

- 2.1. La società ha sede nel Comune di **Castelvetro di Modena** (MO), all'indirizzo iscritto nel registro delle imprese.
- 2.2. È facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.
- 2.3. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

Oggetto

La società, nel rispetto dei limiti inderogabili di legge, ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione di contenuti su internet (Content creator), nonché la commercializzazione e la prestazione di servizi connessi e lo svolgimento di attività di sponsorizzazione;
- la consulenza, l'assistenza, la prestazione di servizi, lo svolgimento di analisi, studi e ricerche, dirette alle imprese e a privati persone fisiche, o a favore delle stesse, in materia di: marketing, distribuzione, organizzazione e direzione aziendale, comunicazione, pianificazione commerciale, valutazione d'azienda o formazione aziendale e personale;
- la gestione, lo sviluppo di piattaforme informatiche e l'offerta di servizi e prodotti informatici a privati ed imprese nonché l'attività di assistenza tecnica connessa ai suddetti servizi (Creazione siti web e piattaforme web e software).

La società potrà svolgere quale attività connesse o strumentali a quanto sopra la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, tramite internet (commercio elettronico) di prodotti senza prevalenza di alcuno, inclusi infoprodotti, e-book, corsi di formazione, prodotti non alimentari, nonché pubblicizzazione e vendita, all'ingrosso o al dettaglio, tramite internet, di prodotti o servizi di terze parti (affiliate marketing); la compravendita e locazione di beni immobili propri, nonché gestione e amministrazione dei suddetti beni.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, italiane e/o estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. Potrà inoltre rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o

prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi.

4. Durata

4.1. La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno)** dicembre **2051 (duemilacinquantuno)** e può essere prorogata a norma di legge.

5. Capitale sociale

- 5.1. Il capitale sociale è pari ad **Euro 10.000,00** (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.
- 5.2. I conferimenti possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464 e 2465 del codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fideiussioni bancarie, anche in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, ecc.).

6. Aumento di capitale

- 6.1 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.
- 6.2. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal rice-vimento della comunicazione inviata dalla società.
- 6.3. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.
- 6.4. Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

7. Finanziamenti, titoli di debito e strumenti finanziari

- 7.1. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione delle rispettive quote, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 7.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti e i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società sono da considerarsi infruttiferi.
- 7.3. La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 7.4. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali a vigilanza prudenziale a norma

delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

7.5. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

8. Quote di partecipazione al capitale sociale

8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9. Trasferimento delle quote di partecipazione

9.1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili sia per atto tra vivi, sia per successione ereditaria.

9.2. Qualora uno o più soci decidano di vendere a terzi estranei alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al medesimo titolare o ai medesimi titolari, la partecipazione sociale rappresentante almeno il cinquanta per cento del capitale sociale, è attribuito agli altri soci il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente, ed alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto dell'altra porzione, le proprie partecipazioni o parte delle stesse. La proposta di acquisto della quota di minoranza non può considerarsi idonea qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali partecipazioni inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. I soci che intendano vendere le loro partecipazioni sono obbligati a procurare un'offerta di acquisto irrevocabile per quindici giorni a favore dei soci di minoranza, per tutte o parte delle loro quote, alle medesime condizioni previste per l'alienazione delle proprie. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita, questi devono dare comunicazione dell'offerta agli altri soci mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso via posta elettronica certificata entro il termine di quindici giorni. Il socio di minoranza deve comunicare l'accettazione della proposta al terzo offerente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo, da inviare entro la scadenza dell'offerta stessa; il socio di minoranza deve darne inoltre comunicazione al socio di maggioranza a mezzo di documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'accettazione all'offerente. Eventuali cessioni di partecipazioni in violazione di quanto sopra indicato saranno inefficaci nei confronti della

società. Scaduto il termine dell'offerta del terzo estraneo, in mancanza dell'accettazione resa con le indicate modalità da parte del socio di minoranza, l'offerta stessa si intenderà decaduta e il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.

9.3. Qualora uno o più soci intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il cinquanta per cento del capitale sociale, agli stessi alienanti spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni, delle quali sono titolari i soci di minoranza. Nel caso in cui il socio di maggioranza intenda avvalersi di tale diritto di trascinamento, dovrà comunicare al socio di minoranza, mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso via posta elettronica certificata, le modalità di trasferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l'acquisto ed il prezzo offerto dal terzo per l'acquisto delle partecipazioni di maggioranza e minoranza alle medesime condizioni. Il socio di minoranza dovrà porre in essere i comportamenti necessari per consentire il perfezionamento dell'unitario atto di cessione. Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute a un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. In caso di contestazione sulla determinazione del valore delle partecipazioni di minoranza da effettuarsi mediante opposizione notificata dal socio che subisce la vendita all'alienante entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il valore delle quote è determinato, entro trenta giorni dall'opposizione, mediante procedura di arbitrato amministrato attivata presso la seguente camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: ove ha sede la società (ovvero, in mancanza, quella più prossima da un punto di vista geografico), con richiesta di nomina di un arbitro unico. L'arbitro unico provvede a determinare, altresì, la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale. Nel caso in cui sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione rimangono sospesi gli effetti della decisione di vendita. Eventuali cessioni di partecipazioni in violazione di quanto sopra indicato saranno inefficaci nei confronti della società.

9.4. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa. Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni,

agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultati dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di quindici giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto del trasferimento. Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento a partire dal quale si dovrà procedere con il perfezionamento del negozio traslativo. In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi trenta giorni. Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

9.5. Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi è subordinato al gradimento espresso dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale, escludendo dal computo il socio la cui quota sia oggetto di trasferimento sulla base dei seguenti requisiti: mancato esercizio da parte del terzo acquirente di una attività concorrente con quella sociale; insussistenza, in capo all'aspirante acquirente, di una situazione di palese conflitto di interessi.

Non sono sottoposti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione ai componenti dell'organo amministrativo, evidenziando gli estremi di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo comunica al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato, il gradimento si intende ne-

gato. Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

10. Quota di partecipazione del socio deceduto

10.1. Nel caso di morte di un socio i soci superstiti possono, con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, da adottarsi entro trenta giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce automaticamente agli altri soci i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio deceduto, secondo la disciplina del recesso.

10.2. Nell'ipotesi di cui al punto precedente il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile può essere esercitato solo quando siano decorsi almeno **due anni** dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Gli eredi o legatari che eventualmente subentrino nella quota del defunto nominano, per l'esercizio dei diritti sociali, un rappresentante comune.

11. Recesso del socio

- 11.1. Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
- 11.2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso stesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.
- 11.3. Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è ricevuta dai componenti dell'organo amministrativo.

11.4. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni sessanta, per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione inoltrata agli amministratori medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

12. Esclusione del socio

- 12.1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:
- interdizione, inabilitazione, fallimento del socio;
- esercizio di attività concorrente con quella della società;
- cancellazione dall'albo professionale, ove tale iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell'attività societaria;
- impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi dell'art. 2464 del codice civile.
- 12.2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino sessantacinque per cento del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
- 12.3. L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: ove ha sede la società (ovvero, in mancanza, quella più prossima da un punto di vista geografico), con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.
- 12.4. Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.
- 12.5. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura di arbitrato amministrato indicata al punto 12.3, attivata su domanda dell'altro.
- 12.6. Nei casi di cui sopra, l'arbitro unico provvede a determinare altresì la ripartizione delle spese del procedimento

arbitrale.

13. Decisioni dei soci

- 13.1. Sono di competenza dei soci:
- le decisioni sui seguenti argomenti:
- * l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- * la nomina degli amministratori;
- * la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;
- * le modificazioni dell'atto costitutivo;
- * il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

- 14.1. Le decisioni dei soci sono adottate con metodo assembleare concorrente con quello non collegiale.
- 14.2. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni e nei casi per i quali l'art. 2479, comma 4, del codice civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, ovverosia: modificazioni dell'atto costitutivo; decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; riduzione per capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis, comma 4, del codice civile; quando lo richiedono uno o più amministratori; quando lo richiede un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
- 14.3. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri e proporre loro una data decisione formula detta proposta nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni. La consultazione degli altri soci avviene mediante posta elettronica certificata. La comunicazione va inviata, altresì, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, dell'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I soci esprimono la propria posizione (favorevole; contrario; astenuto) mediante messaggio di posta elettronica certificata inoltrato al socio proponente e agli amministratori in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, entro il termine indicato nella proposta stessa. La mancanza di detta comunicazione nel termine indicato nella proposta va intesa come espressione di voto contrario. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine

più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479- bis del medesimo codice. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente. Detta decisione deve essere trascritta tempestivamente a dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando: la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti della consultazione; l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno; il tipo di voto espresso da ciascun socio: favorevole, contrario, astenuto; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

14.4. Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci e i documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

14.5. La procedura di cui al punto 14.3 può anche essere attivata su iniziativa dell'organo amministrativo.

14.6. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora, nel termine indicato nella proposta stessa, pervenga presso la sede sociale, mediante posta elettronica certificata, il consenso ad una data decisione sottoposta, mediante stesso mezzo e nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente, dall'organo amministrativo. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile, l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice. Il consenso deve essere espresso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti agli amministratori entro il termine indicato nella proposta. Non si tiene conto dei consensi pervenuti successivamente a tale data. Se i consensi espressi permettono di raggiungere la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando: la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo
degli esiti del procedimento decisionale; l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno; i soci che hanno espresso il proprio consenso nel termine indicato nella
proposta; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

- 14.7. I documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.
- 14.8. Quando le decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono destinate alla pubblicazione nel registro delle imprese, il documento da presentare ai fini pubblicitari è il documento riassuntivo degli esiti del procedimento predisposto dall'organo amministrativo e sottoscritto digitalmente da almeno uno dei suoi componenti.

15. Convocazione dell'assemblea dei soci

15.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

16. Presidenza dell'assemblea dei soci

- 16.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.
- 16.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
- 16.3. L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 16.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 16.4. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

17. Decisioni dei soci - quorum

- 17.1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi in cui il codice civile o leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, e fatte salve le specifiche eccezioni previste nel presente "statuto", si applicano detti quorum, dei quali qui di seguito si riporta un elenco con valore esemplificativo:
- casi previsti dai numeri 4 (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5 (decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell'art. 2479, comma 2, del codice civile (voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);
- rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 del codice civile (maggioranza dei due terzi del capitale sociale, nonché mancata opposizione di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale);
- modifica dei diritti particolari accordati ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile (consenso unanime dei soci);
- trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile (voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata);
- nomina e revoca liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);
- revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile (quorum deliberativo modificazione statutarie voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);
- trasformazione in società di persone ai sensi dell'art. 2500-sexies del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);
- fusioni e scissioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2502 e dell'art. 2506-ter, ultimo comma del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);
- riduzione del capitale sociale in caso di perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale). 17.2. Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o con-

sultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci rappresentante almeno la metà del capitale sociale. Nei casi in cui il codice civile o le leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, si applicano detti quorum, fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto".

18. Assemblea dei soci - verbalizzazione

- 18.1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea; anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
- 18.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 18.3. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

19. Amministrazione della società

- 19.1. La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità: da un amministratore unico; da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 a un massimo di 11 membri; da più amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di 2 e massimo di 11; da più amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di 2 e massimo di 11.
- 19.2. In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono di competenza dell'organo amministrativo.
- 19.3. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.
- 19.4. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
- 19.5. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
- 19.6. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. Nel caso in cui la cessazione sia prevista ad una data determinata, l'organo amministrativo si intende tacitamente confermato di anno in anno, salva l'adozione di una decisione in senso contrario assunta, entro il mese precedente alla data di scadenza o nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, ove la scadenza coincida con la data di approvazione del bilancio, da parte dei soci rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale. Si applica l'art. 13 del presente statu-

to.

- 19.7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.
- 19.8. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
- 19.9. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più consiglieri delegati. Tale facoltà di delega è attribuita anche all'assemblea dei soci.
- 19.10 Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega e può, in qualunque momento, esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé le operazioni rientranti nella delega.
- 19.11. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori (anche in caso amministrazione pluripersonale) l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino all'adozione di tale decisione l'organo di amministrazione decaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

20. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

- 20.1. In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni «da parte dell'organo amministrativo», gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.
- 20.2. In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

21. Adunanze del consiglio di amministrazione

- 21.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.
- 21.2. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, non-ché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei

casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni. 21.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 21.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 21.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 21.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.
- 21.7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.
- 21.8. Il verbale deve indicare: la data dell'adunanza; l'identità dei partecipanti; il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari; su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

22. Trascrizione delle decisioni degli amministratori

22.1. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

23. Poteri dell'organo amministrativo

- 23.1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile.
- 23.2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

24. Rappresentanza sociale

- 24.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:
- nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministra-

zione;

- nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;
- nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;
 nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori,

salvo nei casi previsti al punto 20.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente.

24.2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

25. Nomina dell'organo di controllo o del revisore

- 25.1. Quando obbligatorio ai sensi di legge, l'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore.
- 25.2. L'assemblea può, altresì, ai sensi dell'art. 2477, comma 1, del codice civile procedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore pur in assenza di un espresso obbligo di legge, ove ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi sociali.

26. Scioglimento della società

26.1. La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.

27. Comunicazioni

- 27.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:
- dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;
- dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- dal libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore;
- dal libro delle decisioni dei possessori dei titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.
 In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui al presente punto e verso i
 soggetti esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure come messaggio di posta
 elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da
 parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.
- 27.2. Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per

le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.

27.3. Nel caso in cui la società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazione da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

28. Rinvio

28.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

f.to Leonardo Pinna

f.to Lucia Valentina Impallomeni notaio (impronta del sigillo)

Richiesta: ILYRDFZLMF1DF2018DB7 del 20/12/2022 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Statuto aggiornato al 23-12-2021

MONEY GOALS S.R.L. Codice fiscale: 04001560368

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante

M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Modena, li 23 dicembre 2021 Firmato digitalmente: Lucia Valentina Impallomeni Notaio